

COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO Nr.113

DATA 27/10/2014

OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE
DI PACE DI POGGIO MIRTETO.
DISTACCO TEMPORANEO PERSONALE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISETTE del mese OTTOBRE, alle ore 08,00 e segg. nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

CONCEZZI FAUSTO	- SINDACO	SI
ANGELELLI MARIO	- Assessore	SI
DEL CROCE DARIO	- Assessore	SI
BROCCOLETTI STEFANO	- Assessore	SI

Presiede il Sindaco Fausto CONCEZZI

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa MARIA CRISTINA CARBONETTI

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta del Responsabile dell'Area

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 22/10/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00, dell'ufficio del giudice di pace di Poggio Mirteto a servizio della collettività dei Comuni inseriti nel Circondario giudiziario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto;

ATTESO che i Sindaci dei Comuni di Poggio Mirteto, Montopoli di Sabina e Torri in Sabina in data 25/10/2014 hanno provveduto alla sottoscrizione della convenzione per la gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00 dell'ufficio del giudice di Pace di Poggio Mirteto e che sono in corso di trasmissione al Comune di Poggio Mirteto le deliberazioni degli altri Comuni interessati;

ATTESO che la sopramenzionata convenzione impegna il Comune di Torri in Sabina ad assegnare mediante distacco presso l'ufficio del giudice di pace di Poggio Mirteto un dipendente comunale che continuerà ad avere un rapporto di lavoro con l'ente di provenienza ed instaurerà un rapporto funzionale con l'amministrazione di destinazione, nella cui organizzazione sarà temporaneamente inserito;

RILEVATO che, fermo restando il c.d. rapporto organico (che continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza o di titolarità), si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo - funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera.

TENUTO CONTO CHE il Comune di Torri in Sabina si è dichiarato disponibile ad assicurare una categoria B per il mantenimento e il funzionamento del suddetto Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto;

DATO ATTO CHE a seguito di informale richiesta alle attuali categorie B presenti all'interno del Comune di Torri in Sabina, soltanto la sig.ra Caterina Infante (categoria B, posizione economica B1) ha manifestato la propria disponibilità al distacco presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto per il profilo giudiziario operatore;

RICHIAMATA la circolare del Ministero di Giustizia del 21 novembre 2002 relativa alla utilizzazione presso gli uffici giudiziari di personale proveniente da altre amministrazioni;

VISTI:

- l'art. 13, comma 2, CCNL 22/1/2004, intitolato "Gestione delle risorse umane", in cui si prevede che: <<2. Gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all'unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall'unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'unione. (...)>>

- l'art. 19 CCNL 22/1/2004, intitolato "Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali", che così recita: <<1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 2. Le

parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale "distaccato" a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo.>>;

VISTO, altresì, l'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003, che disciplina l'istituto del "Distacco";

RICONOSCIUTO che, in base alle definizioni normative:

- il distacco rappresenta solo una modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione lavorativa, consistente nel trasferimento del lavoratore presso un terzo, in favore del quale sono rese le prestazioni dovute al datore di lavoro;
- il distacco non comporta modificazioni soggettive del rapporto di lavoro, il quale continua a svolgersi con il soggetto distaccante, che rimane titolare non solo del rapporto di servizio ma anche del rapporto organico;
- elementi caratteristici del distacco sono l'interesse del datore di lavoro a che le prestazioni vengano eseguite a favore di un terzo e la temporaneità.

Letto il D.M. 7 marzo 2014 pubblicato sulla GURI n. 87 del 14.04.2014;

Letta la Circolare di istruzioni per l'attuazione del richiamato D.M. 7 marzo 2014;

Letta la Circolare 8 aprile 2014 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e relativo allegato;

VISTI

il vigente Statuto comunale;

il D.lgs. n. 267/2000;

il D.lgs. n. 165/2001;

PROPONE

1. di dare atto la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione;

2. di assegnare, mediante distacco temporaneo a far data dal 29.10.2014 e sino al 31.12.2014, per le ragioni espresse in narrativa, all'Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. 156/2012 il dipendente:

Sig.ra Caterina Infante nata a Roma il 28/09/1958 - categoria giuridica B posizione economica B1;

3. di dare atto, ai predetti fini, che:

- si provvederà con successivo atto a disporre la proroga del distacco entro il termine del 31.12.2014, per le annualità successive;
- le modalità disciplinanti il distacco dei suddetti dipendenti sono definite dalle disposizioni normative vigenti;
- per la durata del distacco l'amministrazione comunale si impegna a non modificare unilateralmente la sede di lavoro;
- il personale dipendente distaccato, di cui al precedente punto 2), conserva il trattamento economico fondamentale in godimento, nonché il salario accessorio variabile sulla base del vigente accordo collettivo decentrato;
- sono totalmente imputabili al bilancio del Comune di Torri in Sabina, fermo restando il rimborso previsto all'art. 5, ultimo periodo, della convenzione in premessa, gli oneri connessi al trattamento economico, fondamentale e accessorio del dipendente Caterina Infante; eventuali indennità aggiuntive rispetto al trattamento attualmente in godimento nonché autorizzazioni a svolgere ore di straordinario dovranno essere preventivamente discusse in sede di conferenza dei Sindaci;

4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la previsione della spesa teorica per la conservazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto nel Bilancio di previsione 2014 per i mesi di novembre e dicembre 2014 con istituzione di appositi capitoli in entrata ed in uscita.

5. di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. territorialmente competenti ai fini dell'informativa successiva.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.267/2000, come sostituito dall'art.3, comma 1 lett.a) del D.L.10/10/2012 n.174 convertito con modificazioni dalla legge 7/12/2012 n.213.

VISTO: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

f.to Tiziana SERENA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta;

Visti i pareri espressi ai sensi della vigente normativa;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare integralmente la superiore proposta;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma del D.Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.Maria Cristina CARBONETTI

IL SINDACO
f.to Fausto CONCEZZI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della sujestesa deliberazione si attesta che copia verrà affissa all'Albo Pretorio il
27/10/2014 ai sensi e per gli effetti dell'art.124, 1° comma del D.Lgs.18/8/2000,
n.267 per 15 gg. consecutivi.

Torri in Sabina, li 27/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Maria Cristina CARBONETTI

.....

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Torri in Sabina, li 27/10/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maria Cristina CARBONETTI

.....